



Regolamento dell'Agenzia per Italia Digitale per il diritto allo studio art. 46 CCNL Funzioni Centrali triennio 2016-2018, fatto salvo dall'art. 62 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2019-2021.

Art. 1 Finalità

In attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2016-2018, il personale in servizio presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito: AgID) potrà usufruire di permessi retribuiti nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Art. 2. Contingente

I permessi sono concessi nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'AgID all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore. È comunque possibile usufruire per i soli giorni di svolgimento delle prove di esame, dei permessi retribuiti, nel limite di 8 giorni all'anno, previsti dall'art. 24, comma 1 lettera a) del CCNL Funzioni Centrali triennio 2019-2021.

Art. 3. Destinatari

Possono beneficiare dei permessi i dipendenti in servizio presso l'AgID sia a tempo indeterminato che a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Essi sono concessi nella misura massima individuale di cui all'art.1 del presente regolamento, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

Art. 4. Formazione dell'elenco dei beneficiari

Qualora il numero di richieste superi il limite massimo del 3% di cui all'art.2 del presente regolamento, l'Ufficio Organizzazione e gestione del personale redigerà l'elenco dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia.

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati come riportato nella precedente lettera c).

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopraindicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Art. 5. Modalità e termini di presentazione delle domande

Il personale interessato ad usufruire dei permessi retribuiti di cui all'art. 1 del presente regolamento può presentare domanda dal 15 ottobre al 15 novembre di ciascun anno a valere sull'anno solare successivo.

La domanda deve essere redatta, esclusivamente, secondo il modulo allegato al presente regolamento ed inviata al seguente indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it.

L'Ufficio Organizzazione e gestione del personale provvederà entro il 15 dicembre di ogni anno a stilare l'elenco degli aventi diritto, secondo i criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il dirigente responsabile dell'Ufficio Organizzazione e gestione del personale concede, con provvedimento formale, i permessi retribuiti ai dipendenti beneficiari.

Qualora i beneficiari dei permessi siano in numero inferiore rispetto al numero stabilito annualmente, potranno essere concessi permessi anche in corso d'anno a dipendenti di nuova assunzione o a coloro che presenteranno domanda oltre il termine previsto, fino al raggiungimento del limite del contingente fissato, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art. 6. Certificazioni da produrre

Per la concessione dei permessi i dipendenti saranno tenuti a presentare all'amministrazione, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali.

Art. 7. Utilizzo dei permessi

Il personale beneficiario dei permessi deve, con anticipo non inferiore a 3 giorni, comunicare al proprio Dirigente e all'Ufficio Organizzazione e gestione del personale il calendario, anche plurisettimanale, dei giorni in cui usufruirà dei permessi, specificando l'impegno orario di frequenza dei corsi o degli esami.

A giustificazione delle ore effettivamente usufruite per le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento il dipendente potrà presentare un'autocertificazione resa ai sensi della legge n. 445/2000 e s.m.i. ferma restando l'obbligatorietà della presentazione al termine dei corsi degli attestati di partecipazione agli stessi.

È fatto obbligo ai dipendenti di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la rinuncia al beneficio onde consentire la concessione dei permessi ad altri richiedenti secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8. Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non disciplinato dai presenti articoli, si applicano le disposizioni contenute nel vigente CCNL funzioni centrali.